



**CASSA EDILE**  
*della Provincia di Napoli*

**DISCIPLINA  
PER L'OTTENIMENTO DEL  
RIMBORSO ANTICIPAZIONE  
INDENNITA' ECONOMICA DI  
MALATTIE / INFORTUNI**

**Testo coordinato sulla base delle Delibere del Comitato di Gestione del  
20.10.2005, 06.10.2009, 27.09.2011 e 13.12.2024**

**(release dicembre 2024)**

Premessa

*Considerato che il sistema di acquisizione delle denunce è integralmente su base telematica, come previsto dal CCNL 2004 e che la Cassa ha deliberato di adottare, sin dalla competenza di ottobre 2009, il software denominato M.U.T.*

**LA PROCEDURA IN OGGETTO RISULTA COSÌ RIARTICOLATA,  
CON EFFETTO DALL'1 GENNAIO 2025:**

1) Le imprese che liquidano le indennità di malattia, malattia professionale e infortunio ai lavoratori dipendenti dovranno presentare alla Cassa Edile della Provincia di Napoli - nell'ambito della Denuncia Unica mensile dei Lavoratori occupati, da trasmettere esclusivamente con il software M.U.T. - pena la decadenza dal diritto al rimborso, i dati esatti negli appositi campi relativi ai Lavoratori interessati.

Ciò comporta che EVENTUALI DENUNCE TARDIVE NON COSTITUISCONO LEGITTIMO TITOLO PER IL DIRITTO AL RIMBORSO ANTICIPAZIONE MALATTIA/INFORTUNI.

In altri termini – considerata la contestualità della denuncia, sia per la comunicazione della mano d'opera occupata per il mese di competenza che per reclamare la sussistenza del diritto al rimborso – le denunce fuori termine non fanno nascere il diritto al rimborso.

La procedura di acquisizione M.U.T. delle denunce effettuerà un primo riscontro in automatico della congruenza dei dati concernenti la richiesta di rimborsi con i restanti dati presenti in denuncia

2) Le imprese entro il termine perentorio del giorno 20 del mese successivo a quello previsto per la presentazione della Denuncia Unica mensile (es. competenza settembre – termine denuncia 31 ottobre – data limite comunicazione PEC ed e-mail il 20 novembre) fanno pervenire richiesta e documentazione probatoria allegata, pena la decadenza dal diritto al rimborso. La richiesta deve pervenire esclusivamente mediante consegna a mezzo posta elettronica certificata diretta al Servizio competente, completa di documentazione accessoria a sostegno delle medesime.

3) La documentazione da allegare consiste in:

**RIMBORSO MALATTIA**

- copia delle buste paga dei lavoratori interessati;
- copia del bonifico relativo al pagamento delle buste paga;
- copia del certificato medico comprovante l'inizio e la durata della malattia che comporta la temporanea inidoneità al lavoro.

## **INFORTUNIO E/O MALATTIA PROFESSIONALE**

- copia delle buste paga dei lavoratori interessati;
- copia del bonifico relativo al pagamento delle buste paga;
- copia della denuncia di infortunio presentata all'INAIL.

In caso di presenza di un unico evento a cavallo tra due o più periodi, la documentazione relativa dovrà essere presentata per ciascun periodo.

L'impresa richiedente, se il lavoratore ha lavorato nel trimestre precedente su altra provincia, deve indicare presso quale Cassa Edile ha denunciato il lavoratore ed ha eseguito gli accantonamenti.

In mancanza di ricezione a mezzo PEC della documentazione completa entro il termine specificato al punto "2" la Cassa sarà obbligata a considerare decadute le Imprese da ogni diritto al riguardo ed archiverà le pratiche.

4) La liquidazione dei rimborsi di malattia ed infortunio - in assenza di morosità a qualsiasi titolo verso la Cassa - avverrà a cadenza mensile (entro la fine del mese successivo alla presentazione della Denuncia mensile).

L'importo sarà imputato a credito dell'impresa ed utilizzato in compensazione per il pagamento delle successive denunce MUT. Il dettaglio delle somme liquidate, al netto di eventuali debiti compensati d'ufficio, è visualizzabile esclusivamente nell'area riservata web.

Le Imprese che non devono presentare Denunce mensili successive hanno la facoltà a mezzo PEC di chiedere la liquidazione, indicando e/o confermando il conto corrente bancario (completo di IBAN), a decorrere dal terzo mese successivo alla indicazione dell'evento rimborsabile; la Cassa provvederà all'erogazione entro i successivi 30 giorni lavorativi.

5) La Cassa si riserva entro un anno dalla liquidazione di richiedere documentazione in originale ed effettuare le verifiche pertinenti- anche mediante coinvolgimento di altri Enti e controlli incrociati - su un campione d'impresе, a conferma dei dati dichiarati e/o forniti in fotocopia. In detto campione sottoposto a controllo saranno comunque sempre comprese le Imprese, che abbiano presentato domande di rimborso per i mesi di agosto e dicembre, al fine di verificare rispettivamente l'avvenuto godimento - da parte del lavoratore presente nella Denuncia Unica relativa - delle ferie nei termini previsti contrattualmente ovvero l'avvenuta acquisizione da parte dell'impresa denunciante del certificato del medico. Qualora dai controlli emerga l'avvenuta corresponsione di somme a titolo di rimborso non dovute, in ogni caso si procederà al relativo recupero, oltre alle altre iniziative del caso.

6) Fermi restando i termini di cui all'art. 2 per la presentazione della documentazione di rimborso, viene definito il termine di decadenza di un anno dalla presentazione della denuncia per eventuali richieste di liquidazioni tardive.

7) In linea generale si provvede al pagamento delle somme dovute per le indennità anticipate ai Lavoratori dalle Imprese, solo dopo aver scomputato i loro debiti a qualsiasi titolo accumulati nei confronti della Cassa.

Non vanno liquidate le posizioni creditorie concernenti Imprese che non abbiano versato integralmente quanto dovuto, con particolare riguardo a quelle situazioni rivenienti dal Contenzioso in cui sia stato documentato il pagamento, nelle forme e modalità consentite, degli accantonamenti direttamente ai dipendenti dall'Impresa.

Non vanno liquidate in ogni caso le domande di Imprese, che sia pure per altri periodi siano in stato di morosità e risultino irregolari alla BNI.

In via eccezionale va dato corso a pagamenti anche alle Imprese che abbiano sistemato integralmente la morosità (sempreché la documentazione di rito fosse stata a suo tempo acquista nei termini), con la precisazione che - allorché la sistemazione abbia comportato sconti in via transattiva sul totale dovuto - vada detratto dal rimborso operato dalla Cassa Edile di Napoli quanto scontato transattivamente.